



CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

Cap 35016 - Viale Silvestro Camerini n° 3
Tel. 049/9697911
E-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it

Cod.Fisc. 80009670284
Fax 049/9080113

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020

Novità 2020: Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la nuova IMU, la nuova imposta locale che sostituisce le precedenti IMU e TASI. Quest'ultima non è più vigente a seguito dell'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) operata dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Cos'è l'IMU

La nuova IMU è l'imposta municipale propria che nasce dalla ridisciplina della vecchia IMU operata dall'art.1, commi 738-783 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Chi paga

Sono soggetti passivi:

- il proprietario di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili) a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In caso di morte del proprietario, qualora nell'immobile adibito ad abitazione principale rimanga a vivere il coniuge superstite (art. 540 c.c.), indipendentemente dalla quota di possesso, esso è il soggetto passivo IMU.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- prima rata – acconto - entro il 16 giugno 2020;
- seconda rata – saldo - entro il 16 dicembre 2020.

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza, ovvero entro la rata di acconto - il 16 giugno 2020.

Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca, ricevitorie autorizzate o per via telematica)

Codici tributo

I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 Terreni
- 3916 Aree fabbricabili
- 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
- 3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
- 3930 Immobili di categoria D (quota Comune)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il **codice identificativo del Comune di Piazzola sul Brenta: G587**.

Decimali

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro:

- ✓ per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi
- ✓ per eccesso se superiore

Fabbricati di cat. D.

L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille.

Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Piazzola sul Brenta per tale tipologia di immobili (tranne i D/10) è del **10,6 per mille**, la differenza tra il 7,6 per mille e il 10,6 per mille va versata al Comune (cioè il 3 per mille).

Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici.

Importo minimo

L'importo minimo da versare per soggetto passivo è 12 euro annui.

ALIQUOTE

Le aliquote della **nuova IMU anno 2020** derivano dalla *somma* delle aliquote IMU e TASI che vigevano separatamente fino a tutto il 2019.

Di fatto, per il contribuente il carico fiscale non cambia (tranne che per i proprietari di immobili dati in locazione e per i quali l'obbligazione tributaria ex TASI (prima ripartita tra locatore e conduttore 70%-30%) è ora tutta a carico del locatore.

	FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIF. NORMATIVO Legge 160/2019 Art. 1
1	- Abitazione principale e relative pertinenze -Unità abitative assimilate ad abitazione principale -Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili ricoverati permanentemente e con residenza in istituti	esente	/	commi 740 e 741
2	Abitazione principale A1 / A8 / A9 e relative pertinenze	6,00‰	200,00 euro	commi 748 e 749
3	-Altri fabbricati A, B, C -Aree fabbricabili	10,6‰	/	comma 754
4	Fabbricati D	10,6‰ di cui 7,6‰ riserva Stato	/	comma 753
5	Fabbricati rurali strumentali	1,00‰	/	comma 750

6	Fabbricati merce	2,5‰ (esenti dal 2022)	/	comma 751
7	Terreni agricoli	8,5‰	/	comma 752
8	Comodato II° Case a parenti 1° grado	4,6‰ -50% base imponibile	(benefici cumulabili ricorrendo le condizioni)	DCC 33/2014 DCC 22/2015 comma 747
9	Immobili locati a canone concordato	10,6‰	riduzione imposta del 25%	-comma 760 -art.2 comma3 L. 431/1998 -L. 208/2015
10	Nuovi insediamenti prod.vi/comm.li Cat. C1-C2-C3-C5-C7-A10	5,85‰	/	solo per 2020
11	Nuovi insediamenti prod.vi/comm.li Cat. D	8,85‰ di cui 7,6‰ riserva Stato	/	solo per 2020
12	Locazione a giovani coppie abitazione princ.le e relative pertinenze (Cat. A no A1-A8-A9)	5,85‰	/	solo per 2020
13	Locazione per emergenze abitative Abitazione princ.le e relative pertinenze (Cat. A no A1-A8-A9)	5,85‰	/	solo per 2020
14	IACP-ERP	8,6‰	200,00 euro	comma 749

ESCLUSIONI / ESENZIONI DALL'IMPOSTA

L'IMU non si applica:

- **all'abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7)** nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, **con esclusione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi le aliquote deliberate e la detrazione;

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le **abitazioni "assimilate" alle abitazioni principali** (purché non comprese nelle cat. A/1, A/8 e A/9), che sono:

- **la casa familiare** assegnata al **genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al

genitore affidatario stesso, che risulta l'unico soggetto passivo;

- **le unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- **un solo immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, purché non locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- gli immobili posseduti e utilizzati da **enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. 504/92 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricettive, ricreative e sportive);

ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE

Definizione

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo** immobile.

Ne consegue che:

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui, ad esempio, si possedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

Si continua a versare l'IMU solo per le **abitazioni principali** comprese nelle categorie catastali **A1, A8 e A9** e le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, *fino a concorrenza del suo ammontare*, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

CASI PARTICOLARI:

- **Successione/diritto di abitazione** - In caso di morte del proprietario, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi (art. 540 c.c.), se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.

Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** – Si applica l'aliquota della nuova IMU pari all'1,0 per mille;

▪ **Fabbricati "merce"** – Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica l'aliquota della nuova IMU pari al 2,5 per mille. A decorrere dall'anno 2022 sono esenti dall'IMU.

▪ **Fabbricati di interesse storico-artistico** - Ai sensi dell'art. 1, comma 747, L.160/2019, per i fabbricati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, la **base imponibile è ridotta del 50%**.

▪ **Fabbricati inagibili o inabitabili** - Ai sensi dell'art. 1, comma 747, L. 160/2019, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la **base imponibile è ridotta del 50%**.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

▪ **Immobili in comodato**

E' ridotta del 50% (sempre ai sensi dell'art. 1, comma 747, L. 160/2019) anche la base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Condizioni: il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato. Oppure possedere, nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative delle categorie cat. A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Questa agevolazione è possibile cumularla con quella prevista dal Comune di Piazzola sul Brenta con DCC n. 33/2014 e n. 22/ 2015 che prevede l'applicazione di una aliquota agevolata IMU del 4,6 per mille alle abitazioni (Cat. A) e relative pertinenze (limitatamente ad un immobile per categoria nelle cat. C2, C6, C7) concesse dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale (senza restrizioni di quantità e senza il requisito della residenza anagrafica di comodante e comodatario nello stesso Comune).

Pertanto anche per l'anno 2020, ricorrendo le rispettive condizioni indicate, trovano applicazione, sia separatamente che cumulativamente, entrambe le disposizioni agevolative previste dal Comune di Piazzola sul Brenta e dalla norma generale dello Stato nel seguente modo:

a) soggetto passivo proprietario di più abitazioni, delle quali una o più date in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli e/ o genitori), anche se non residente nello stesso Comune del comodatario:

- **solo aliquota agevolata prevista dal Comune (Imu 4,6‰);**

b) soggetto passivo che, oltre alla propria casa di abitazione situata nel Comune di Piazzola s/B è proprietario di una sola altra abitazione situata sempre nel Comune di Piazzola s/Brenta, data in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori e/o figli):

- **può applicare l'aliquota agevolata prevista dall'ente di cui al punto precedente (Imu 4,6‰).**
- **può applicare anche l'agevolazione prevista dallo Stato con L. 160/2019, comma 747 (base imponibile ridotta del 50%).**

▪ **Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione** – In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica, di costruzione e ricostruzione, la **base imponibile Imu** è costituita, dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione, ricostruzione o ristrutturazione e fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data di utilizzo dell'immobile, **dal valore dell'area**, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

In caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

▪ **Immobili posseduti da residenti all'estero (soggetti iscritti AIRE)** – Non è più riconosciuto il beneficio dell'assimilazione all'abitazione principale per i residenti all'estero.

▪ **Terreni agricoli** - Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria dell'8,5 per mille.

Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 D.Lgs. 99/2004)

Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, che esplicano la loro attività a titolo principale (*cd. finzione giuridica* – art. 1, comma 741, lett. d L.160/2019).

▪ **Enti non commerciali**

L'art. 1, comma 759, lettera g, L. 160/2019 ribadisce che per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, e per le fondazioni bancarie.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 01.01.2020.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione ogni anno ed esclusivamente in via telematica, con modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more di entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di cui al decreto del MEF del 16.06.2014.

▪ **Immobili di cat. D/E con impianti ancorati al suolo (cd "imbullonati")** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente e stabilmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, che possono essere smontati e ricollocati altrove, oppure ceduti e sostituiti (appunto i cd. imbullonati).

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento tramite Docfa per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili, escludendo appunto tali macchinari.

Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.

Per le abitazioni a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre:

- che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali;
- che il contratto, completo di dati catastali dell'immobile e la dichiarazione Imu vengano trasmessi all'Ufficio anche via fax (049-9697930) o via e-mail all'indirizzo tributi@comune.piazzola.pd.it o per

posta ordinaria.

Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute.

Dichiarazioni IMU (variazione di possesso)

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g) ("enti non commerciali"), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Mef, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Nelle more di entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di cui al decreto del MEF del 30.10.2012.

A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione IMU per i seguenti casi:

1. immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (la dichiarazione va fatta solo nel caso in cui non sussistano più le condizioni di inagibilità o inabitabilità e quindi si perda il beneficio dell'abbattimento del 50% sulla base imponibile);
5. immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'imposta;
6. fabbricati di interesse storico o artistico;
7. terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
8. immobile oggetto di locazione finanziaria;
9. il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
10. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
11. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
12. immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per le finalità istituzionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

Salvo il caso degli Enti non commerciali, per i quali si rinvia all'apposito paragrafo, la dichiarazione può essere:

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Piazzola sul Brenta
- trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento
- per fax al n. 049/9697930 o per mail a tributi@comune.piazzola.pd.it
- per posta certificata all'indirizzo e-mail piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio

legale vigente (**dal 1° gennaio 2020 allo 0,05%**).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, modificato dal D.L. 124/2019 (cd Decreto fiscale) che allunga il periodo nel quale ravvedersi, consentendone la regolarizzazione.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Rimborso

Chi ha versato l'IMU in eccesso può chiedere il rimborso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso e allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere spedita a mezzo postale, via fax al numero 049 9697930, via mail a tributi@comune.piazzola.pd.it, via PEC all'indirizzo piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net, o presentata direttamente agli uffici sottoindicati.

Principali riferimenti normativi

- Legge 27 dicembre 2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 commi 738-783, che istituisce la nuova disciplina dell'IMU
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18/05/2020 – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020

Sportello Imu

Sportello Ufficio Tributi IMU - Settore Tributi – Area Affari Economico Finanziari e Tributi del Comune di Piazzola sul Brenta

telefono 049 9697951

fax 049 9697930

Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni a mezzo e-mail: tributi@comune.piazzola.pd.it

PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Orario di ricevimento al pubblico:

- lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30; pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.
- venerdì dalle 8:30 alle 13:00;
- martedì e giovedì – si riceve solo su appuntamento dalle 8:30 alle 13:00;